



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 279/V

Rif.:

Allegati:

Roma, 7 febbraio 2008

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia  
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore

SEDE

Alle Aree centrali

SEDE

Al Dipartimento per le Politiche  
fiscali

Via Pastrengo n. 22

00187 ROMA

(fax 06/47603910)

Al Ministero dello Sviluppo  
Economico

Via Molise, 2

00187 ROMA

Al Comando generale della Guardia  
di Finanza - Ufficio operazioni

Viale XXI aprile n. 55

00162 ROMA

(fax 06/44223745)

Al SECIT

Via Mario Carucci, 131

00143 ROMA

Alle Regioni a statuto ordinario

Alle regioni a statuto speciale

Alle Province autonome di

TRENTO

BOLZANO

Alla Confindustria  
Viale dell'Astronomia n. 30  
00143 ROMA  
(fax 06/5923713)

All'E.N.I.  
P.le Mattei n.1  
00143 ROMA  
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera  
Via del Giorgione n. 129  
ROMA  
(fax 06/59602925)

All'Assopetroli  
Largo dei Fiorentini n. 1  
ROMA  
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli  
P.za S. Giovanni n. 6  
FIRENZE  
(fax 055/2381793)

All'Assocostieri  
Via di Vigna Murata n. 40  
00143 ROMA  
(fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi  
V.le Pasteur n. 10  
ROMA  
(fax 06/5919633)

Alla Confcommercio  
P.za G. Belli n. 2  
ROMA  
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti  
Via Farini n.5  
ROMA  
(fax 06/4746556)

All'Unione delle Province d'Italia  
Piazza Cardelli, 4  
186 ROMA

All'Associazione Nazionale  
Comuni Italiani  
Via delle carrozze, 3  
00187 ROMA

All'AGCI  
V.le Palmiro Togliatti  
ROMA  
(fax 06/40500007)

OGGETTO: Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane. –  
Precisazioni sulla legge finanziaria 2008.

Con la nota prot. n. 1/V del 2 gennaio 2008, è stata richiamata l'attenzione su alcune disposizioni di rilievo per l'attività di questa Agenzia, inserite nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

Nella nota in questione, nel richiamare l'attenzione sul comma 240 del citato articolo 1, è stato evidenziato come, a partire dal 1° gennaio 2008, non siano state confermate le riduzioni di prezzo, introdotte, con l'articolo 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448, per il gasolio ed il GPL impiegati come combustibile per riscaldamento nelle parti di territorio comunale, individuate da apposita delibera del consiglio comunale, appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da parte di taluni operatori, si precisa che la mancata proroga delle disposizioni in questione non si riferisce, genericamente, a tutte le agevolazioni previste nel particolare settore, ma soltanto a quelle che sono state introdotte nella normativa nazionale con l'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e cioè a quelle relative alle porzioni di frazioni non metanizzate, o parzialmente metanizzate, di Comuni metanizzati, ricadenti nella zona climatica "E", ancorché nelle medesime sia ubicata la sede municipale.

Infatti, la disposizione che non è stata rinnovata, ed alla quale è stato fatto peraltro esplicito riferimento nella citata nota prot. n. 1/V del 2 gennaio us., è proprio quella che aveva ampliato temporaneamente la portata originaria del beneficio, beneficio che, invece, continua a trovare applicazione (ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) per i quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei Comuni, o nelle frazioni dei Comuni:

- ricadenti nella zona climatica "F";
- facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei Comuni ricade nella zona climatica "F";
- della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche al GPL confezionato in bombole;
- non metanizzati ricadenti nella zona climatica "E";

Il suddetto beneficio rimane altresì applicabile, ai sensi della norma sopraccitata, alle frazioni non metanizzate, individuate dai medesimi Enti con apposita delibera consiliare, ricadenti nella zona climatica "E", di Comuni metanizzati, anch'essi ricadenti nella zona climatica "E", dove per frazioni di Comuni si intendono, ai sensi di quanto precisato dall'articolo 4, comma 2 del decreto legge 20 settembre 2000, n. 286 (convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354), le porzioni ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.

Sarà cura dei Comuni interessati, ove sia necessario, distinguere, attraverso apposite delibere consiliari, le porzioni di frazioni non metanizzate che sono ubicate nel centro abitato ove ha sede la casa comunale da quelle che, invece, si trovano fuori dal detto centro e mantengono, quindi, il diritto all'agevolazione.

Il Direttore dell'Area Centrale  
Ing. Walter De Santis